



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XV LEGISLATURA

ANNO 2017

---

## **DISEGNO DI LEGGE 16 gennaio 2017, n. 184**

**Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e disposizioni per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel settore veterinario e l'assistenza zoiatrica**

D'iniziativa del **consigliere Filippo Degasperi**  
(MoVimento 5 Stelle)

Presentato il **16 gennaio 2017**

Assegnato alla **Quarta Commissione permanente**

# DISEGNO DI LEGGE 16 gennaio 2017, n. 184

## Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e disposizioni per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel settore veterinario e l'assistenza zoiatrica

### INDICE

#### Capo I - *Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria*

Art. 1 - *Campo di applicazione*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Caratteristiche delle reti di sorveglianza epidemiologica*

Art. 4 - *La rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria*

Art. 5 - *Compiti e responsabilità dell'operatore del settore alimentare*

Art. 6 - *Compiti, responsabilità e requisiti del veterinario aziendale*

Art. 7 - *Attività di formazione ed informazione dei soggetti che fanno parte della rete di sorveglianza epidemiologica*

#### Capo II - *Disposizione per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel settore veterinario e l'assistenza zoiatrica*

Art. 8 - *Assicurazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria*

Art. 9 - *Assistenza zoiatrica*

#### Capo III - *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 10 - *Abrogazioni*

Art. 11 - *Disposizioni finanziarie*

### Capo I

#### *Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria*

### Art.1

#### *Campo di applicazione*

1. La presente legge disciplina:

- a) il sistema di reti di sorveglianza epidemiologica volto ad assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare delle filiere agroalimentari dei prodotti di origine animale non comportino la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo ed agli animali, le misure da adottare in caso di accertamento di carenze, il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, la periodicità di trasmissione al Ministero della salute da parte dell'amministrazione provinciale;
- b) i compiti dell'operatore del settore alimentare delle filiere afferenti ai prodotti di origine animale, compresi gli allevatori in quanto operatori del settore primario. Gli allevatori per il conseguimento degli obiettivi di sorveglianza epidemiologica possono avvalersi della consulenza del veterinario aziendale;
- c) i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali e di specifica formazione del veterinario aziendale;
- d) le disposizioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari per assicurare i livelli essenziali di assistenza e l'assistenza zoiatrica.

Art.2  
*Definizioni*

1. Ai fini di questa legge si applicano le seguenti definizioni:

- a) operatore del settore alimentare, di seguito denominato OSA: persona fisica o giuridica al quale compete garantire il rispetto della legislazione alimentare nell'ambito dell'impresa alimentare posta sotto suo controllo;
- b) impresa alimentare: soggetto pubblico o privato che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
- c) reti di sorveglianza epidemiologica: sistema operativo di informazione ed analisi finalizzato all'osservazione ed alla verifica continua dello stato sanitario delle popolazioni animali e dell'attuazione dei piani di sicurezza alimentare degli OSA attivato dall'amministrazione provinciale e gestito dal servizio veterinario dell'azienda provinciale per i servizi sanitari finalizzato a prevenire i rischi sanitari connessi con le filiere agro alimentari di prodotti di origine animale;
- d) veterinario aziendale: medico veterinario libero professionista consulente dell'OSA operante nelle filiere dei prodotti di origine animale.

Art.3  
*Caratteristiche delle reti di sorveglianza epidemiologica*

1. La Provincia attiva il sistema delle reti di sorveglianza epidemiologica finalizzato:

- a) all'identificazione precoce, alla diagnosi e alla risposta tempestiva in presenza di malattie degli animali che incidono sul mercato degli alimenti o che possono essere causa di zoonosi ed alla verifica sull'attuazione dei piani di sicurezza alimentare attivati dagli OSA;
- b) ad attribuire e mantenere le qualifiche sanitarie degli animali, allevamenti e territori;
- c) a garantire il rispetto delle prescrizioni previste da norme comunitarie, nazionali o locali in materia di sanità animale e sicurezza alimentare;
- d) alla gestione delle emergenze sanitarie;
- e) a supportare l'analisi di rischio in sanità animale e sicurezza alimentare.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie:

- a) individua la porta di accesso al sistema delle reti di sorveglianza epidemiologica provinciale costituito da un portale web dal quale si possono attingere dati ed informazioni epidemiologiche, la legislazione di riferimento, le malattie, le anagrafi, documenti e rapporti scientifici di interesse, link e contatti istituzionali;
- b) individua i sistemi informativi alla base del sistema di sorveglianza, le metodologie, le tecniche e gli strumenti per l'analisi del rischio in sanità animale ed in sicurezza alimentare anche in relazione al rispetto da parte dei prodotti di origine animale dei requisiti di polizia sanitaria previsti dalla vigente normativa;
- c) fornisce direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la raccolta, l'aggregazione e l'elaborazione dei dati provenienti dagli OSA al fine di definire le mappe di rischio da utilizzare per programmare i controlli ufficiali e per determinare i livelli di esposizione per le malattie oggetto di sorveglianza;
- d) definisce, entro tre mesi dall'approvazione di questa legge, le filiere agro alimentari di prodotti di origine animale oggetto di sorveglianza epidemiologica, nonché le relative malattie, la tipologia di sorveglianza attivata, le modalità operative in funzione della tipologia di sorveglianza attivata, le modalità di raccolta dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, la periodicità di trasmissione al Ministero della

salute, nonché le modalità di diffusione dei dati alle persone che devono adottare interventi;

- e) definisce le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;
- f) individua, in accordo con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i dati che gli OSA del settore primario, della trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti di origine animale devono fornire per implementare le reti di sorveglianza epidemiologica, nonché i criteri temporali di trasmissione.

#### Art. 4

##### *La rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria*

1. Della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria della Provincia autonoma di Trento fanno parte:

- a) gli OSA primari del settore zootecnico, riguardanti principalmente allevamenti e persone che ne sono responsabili;
- b) gli OSA del settore della trasformazione deposito e commercio dei prodotti di origine animale, riguardanti principalmente strutture di trasformazione, deposito e commercio dei prodotti di origine animale, nonché gli OSA che producono alimenti per animali, riferiti principalmente ai mangimifici;
- c) il servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- d) l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
- e) i laboratori di analisi presenti in provincia di Trento che svolgono analisi per conto degli OSA del settore della produzione primaria o per gli OSA del settore della trasformazione, deposito o commercio di prodotti di origine animale;
- f) le banche dati zootecniche e la banca dati degli OSA registrati per il settore della trasformazione, deposito e commercio di prodotti di origine animale;
- g) la Giunta provinciale;
- h) il Ministero della salute.

2. Della rete di sorveglianza epidemiologica fa parte anche il veterinario aziendale qualora sia delegato dall'OSA primario del settore zootecnico e pertanto iscritto nella Banca Dati Nazionale (BDN).

#### Art. 5

##### *Compiti e responsabilità dell'operatore del settore alimentare*

1. L'OSA ha la responsabilità di garantire la sicurezza sanitaria in qualunque fase di ogni filiera dei prodotti di origine animale.

2. L'OSA del settore primario con la predisposizione del piano sanitario di allevamento, che ricomprende le buone prassi di allevamento, le modalità di gestione del farmaco e degli alimenti per gli animali individua gli strumenti e le buone pratiche volte a garantire che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni in funzione anche delle trasformazioni successive cui sono soggetti i prodotti primari, nonché tutti gli obblighi connessi con la normativa vigente, compresi gli impegni che le aziende zootecniche sono tenute a rispettare in tema di condizionalità per accedere ai contributi comunitari diretti.

3. L'OSA primario è tenuto in particolare:

- a) a registrare natura, origine dei mangimi, compresi i foraggi somministrati agli animali;
- b) alla somministrazione dei medicinali animali;
- c) a registrare l'insorgenza di malattie potenzialmente pericolose per la sicurezza dei prodotti primari;
- d) a registrare le analisi e i controlli eseguiti sugli animali che hanno rilevanza per la

salute umana;

e) a fornire all'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo le modalità individuate dalla stessa le informazioni e i dati che rendono efficaci le reti di sorveglianza epidemiologica.

4. L'OSA per lo svolgimento dei compiti al medesimo assegnati dalla legislazione vigente può avvalersi della consulenza del veterinario aziendale.

5. L'OSA dopo aver individuato formalmente il veterinario aziendale è tenuto a segnalare il nominativo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

6. Il rapporto tra OSA e veterinario aziendale è regolato da un contratto di consulenza formale ed esclusivo che specifichi i compiti rispettivamente del veterinario aziendale e dell'OSA.

## Art.6

### *Compiti, responsabilità e requisiti del veterinario aziendale*

1. Il veterinario aziendale è il consulente sanitario liberamente scelto senza mediazioni dall'OSA, e che assiste quest'ultimo nella predisposizione del piano di buone pratiche di allevamento in conformità alle norme in materia di sicurezza alimentare e di condizionalità, nel mantenimento delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con l'azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Il nominativo del veterinario aziendale, quale veterinario libero professionista che ha ricevuto l'incarico formale da parte dell'OSA è registrato nel piano di allevamento ed è iscritto nella banca dati Nazionale (BDN).

3. Il veterinario aziendale cura gli aspetti connessi allo stato sanitario dell'allevamento ed ai requisiti di sicurezza alimentare declinati nel piano di buone pratiche di allevamento e concorre all'implementazione delle reti di sorveglianza epidemiologica attivate dall'amministrazione provinciale fornendo nei tempi e con le modalità prefissati le informazioni epidemiologiche dell'allevamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. Il veterinario aziendale è deputato a svolgere le seguenti funzioni:

- a) individuare gli strumenti che assicurino all'OSA un adeguato stato igienico sanitario agli animali ed agli ambienti in cui sono allevati gli animali, nonché il benessere animale;
- b) formulare piani volontari di intervento per il controllo di malattie ad elevato impatto zoeconomico;
- c) supportare l'OSA primario nella scelta delle misure necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti per gli animali e per migliorare la salubrità dei prodotti primari;
- d) supportare l'OSA primario ad un uso corretto del farmaco veterinario finalizzato al controllo dell'antibiotico resistenza ed alla gestione dei limiti massimi di residui (LMR);
- e) supportare l'OSA nella gestione dell'identificazione degli animali, nella registrazione e tracciabilità.

5. Il veterinario aziendale per assumere l'incarico da parte dell'OSA deve possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo provinciale dei medici veterinari;
- b) partecipare con profitto al corso di formazione per veterinario aziendale e a corsi di aggiornamento annuale organizzati da organismi accreditati all'erogazione di proposte formative correlate all'attività da svolgere. La durata del corso di formazione di base e del corso di aggiornamento annuale, nonché i contenuti della proposta formativa sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art.7

*Attività di formazione ed informazione dei soggetti che fanno parte della rete di sorveglianza epidemiologica*

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari organizza momenti di informazione per gli OSA primari titolari di allevamento zootecnico con riferimento alle filiere dei prodotti di origine animale oggetto delle reti di sorveglianza epidemiologica al fine di sensibilizzarli a prevedere nel piano sanitario di allevamento la presenza di un veterinario aziendale.

2. Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle reti di sorveglianza epidemiologica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a verificare le competenze dei dirigenti veterinari coinvolti nel progetto della rete di sorveglianza epidemiologica organizzando corsi di formazione su specifiche tematiche inerenti i sistemi informativi alla base di sistemi di sorveglianza, le metodologie, le tecniche e gli strumenti per l'analisi del rischio nel campo delle malattie degli animali e delle zoonosi, i sistemi di sorveglianza epidemiologica e le relative funzioni nell'ambito dell'analisi del rischio.

3. I corsi di formazione organizzati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono aperti alla partecipazione degli OSA primari del settore zootecnico e degli OSA dei settori della trasformazione, del deposito e del commercio degli alimenti dei prodotti di origine animale e dei veterinari aziendali.

4. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari attua, almeno una volta all'anno, momenti di informazione e di confronto sugli strumenti di attuazione della rete di sorveglianza epidemiologica e sulle criticità evidenziate che incidono sull'efficacia della stessa con gli OSA primari del settore zootecnico, gli OSA dei settori della trasformazione, del deposito e del commercio degli alimenti dei prodotti di origine animale, nonché con i veterinari aziendali.

Capo II

*Disposizione per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel settore veterinario e l'assistenza zoiatrica*

Art.8

*Assicurazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria*

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria riguardanti la profilassi finalizzata all'eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali oggetto di piani obbligatori o volontari istituiti dall'amministrazione provinciale, la sorveglianza epidemiologica e la lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali di affezione, può avvalersi dell'intervento di veterinari libero professionisti.

2. Il ricorso al servizio di veterinari libero professionisti da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari è subordinato all'accertamento dell'impossibilità di dare efficiente attuazione con il contingente dei dirigenti veterinari in servizio alle attività richieste dalle norme vigenti e previste dal documento di pianificazione annuale.

3. Le modalità di assegnazione di incarico allo svolgimento di attività rientranti nei livelli essenziali di assistenza e della determinazione del relativo compenso sono stabilite dalla Giunta provinciale, sentiti l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'ordine dei medici veterinari.

Art.9

*Assistenza zoiatrica*

1. Nel periodo necessario agli OSA primari del settore zootecnico ad individuare ed inserire nel piano sanitario di allevamento il nominativo del veterinario aziendale ed iscriverlo nella banca dati nazionale (BDN), l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, qualora sia rilevata la non disponibilità di veterinari liberi professionisti, garantisce l'erogazione di detto servizio mediante l'istituto della reperibilità.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari stipula convenzioni con veterinari liberi professionisti secondo le indicazioni definite dalla Giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici veterinari.

3. Decorsi tre anni dall'approvazione di questa legge la Giunta provinciale trasmette alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di salute una relazione sulle modalità di attuazione sul territorio provinciale del rapporto veterinario aziendale e allevatore OSA primario del settore zootecnico finalizzato a valutare se le misure sussidiarie connesse con l'erogazione del servizio di reperibilità per assicurare l'erogazione dell'assistenza zoiatrica possano essere sospese o confermate.

Capo III

*Disposizioni transitorie e finali*

Art.10

*Abrogazioni*

1. A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge è abrogato l'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n.19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari).

Art.11

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dei primi sei articoli di questa legge non derivano maggiori oneri o maggiori entrate a carico del bilancio provinciale. I costi legati alle prestazioni professionali richieste dall'O.S.A. primario del settore zootecnico al veterinario aziendale risultano a carico direttamente del soggetto richiedente o indirettamente del sistema di aiuti (condizionalità).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8 ed 9 si provvede con le risorse stanziare sulla Missione 13 "Tutela della salute" del bilancio provinciale 2017-2019.